

Anatocismo nell'ammortamento alla francese: la matematica contraddice il diritto?

Tribunale di Patti, 31 ottobre 2017

dott. Antonio Giulio Pastore

Il diritto: definizione di anatocismo

Anatocismo: calcolo degli interessi sugli interessi già addebitati e/o scaduti

L'art. 1283 c.c. (norma imperativa, sottratta alla disponibilità negoziale delle parti) recita:

“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”

Il diritto: l'anatocismo per i conti correnti

Conti correnti e affidamenti in conto (APC e ANTICIPI):

- si ha anatocismo ogni volta che gli interessi maturati trimestralmente vengono annotati in conto e inclusi nel saldo del periodo successivo, su cui si computano nuovi interessi
- **La domanda corretta da farsi non è quindi «sul conto c'è anatocismo?», ma «l'anatocismo è legittimo?»**
- La risposta della giurisprudenza (a grandi linee) è:
 1. prima del 22/04/00: anatocismo illegittimo (Cass. S.U. 24418/10)
 2. tra 22/04/00 e 31/12/13: anatocismo legittimo se rispettate prescrizioni Delibera CICR 9/02/00
 3. tra 1/01/2014 e 1/10/16: anatocismo illegittimo (L. 147/13)
 4. dal 1/10/16: l'anatocismo «non esiste più», gli interessi possono essere capitalizzati (diventare capitale) previa autorizzazione preventiva del correntista (L. 49/16 e Delibera CICR 3/08/16)

Il diritto: l'anatocismo per i mutui

Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.

Due questioni:

- Esiste o no anatocismo nella determinazione della quota interessi della rata (nel cd. ammortamento 'alla francese')?
- E' legittimo l'anatocismo della mora, che si determina applicando il tasso di mora sull'intera rata scaduta e impagata (e quindi anche sulla sua quota interessi)?

Il diritto: anatocismo e mora

E' indubbio che l'applicazione della mora all'intera rata scaduta e impagata determini anatocismo, per la sola quota di interessi moratori che maturano sulla quota interessi della rata

Le posizioni giurisprudenziali contrarie, basate sulla considerazione che *la rata scaduta e impagata costituirebbe un unicum in cui si perde la qualifica di quota interessi / quota capitale*, sono state definitivamente accantonate dalla Cassazione: si vedano pronunce **n. 2593/03** e **n. 11400/14**.

Posto che applicare il tasso di mora all'intera rata determina anatocismo, quando è legittimo per la Banca farlo?

La risposta dipende dalla tipologia di finanziamento, dalla data di stipula, dalle previsioni contrattuali, dalla data di applicazione della mora

Il diritto: anatocismo e mora

Contratti stipulati prima del 1/01/1994 (data di entrata in vigore del TUB, D.Lgs. 385/93):

- ✓ in generale **vige il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.**: mora applicabile alla sola quota capitale della rata
- ✓ solo per i mutui fondiari: mora applicabile all'intera rata scaduta, dalla data di scadenza, in forza della deroga al divieto generale ex art. 1283 c.c. contenuta nell'art. 14 DPR 7/1976 e poi nell' art. 16 L. 175/1991 (che abroga il precedente dpr)

Il diritto: anatocismo e mora

Contratti stipulati tra l'1/01/1994 (data entrata in vigore del TUB, D.Lgs. 385/93) **e il 22/04/2000** (data entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00):

- ✓ l'art. 161, 1° co., TUB abroga la L. 175/1991 con riguardo ai contratti di mutuo stipulati dal 1 gennaio 1994
- ✓ il TUB non prevede deroghe al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.: **per qualunque tipologia di contratto la mora è applicabile alla sola quota capitale della rata**

NB: rimane possibile applicare la mora all'intera rata per i mutui fondiari stipulati prima dell'1/01/1994 e ancora in essere dopo tale data

Il diritto: anatocismo e mora

Contratti stipulati tra il **22/04/2000** (data entrata in vigore Delibera CICR 9/02/00) e **1/01/2014** (data entrata in vigore L. 147/13):

Per qualunque tipo di contratto, la mora è applicabile all'intera rata, ma solo se previsto in contratto

La Delibera CICR 9/02/2000 prevede all'art. 3, commi 1 e 2:

«1. In caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

*2. Quando il mancato pagamento determina la **risoluzione** del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla **data di risoluzione**»*

NB: non è consentita la capitalizzazione periodica della mora

Il diritto: anatocismo e mora

Contratti IN ESSERE tra l'1/01/2014 (data entrata in vigore L. 147/13) e l'1/10/2016 (data entrata in vigore Del. CICR 3/8/16):

Per qualunque tipo di contratto, nella finestra temporale 1/01/14 – 1/10/16, non è consentito l'anatocismo, e quindi l'applicazione della mora è possibile solo sulla quota capitale

La L. 147/13 riforma l'art. 120 TUB:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) (...);

b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»

No Delibera CICR attuativa

Il diritto: anatocismo e mora

Contratti STIPULATI o IN ESSERE dall'1/10/2016 (data entrata in vigore Del. CICR 3/8/16):

?????

Necessità di intervento giurisprudenziale per dirimere possibile contrasto tra testo dell'art. 120 TUB e Delibera CICR attuativa

La L. 49/16 riforma nuovamente l'art. 120 TUB:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) (...)

*b) Gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, **non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora** e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale (...)*»

Il diritto: anatocismo e mora

Delibera CICR 3/08/16 attuativa, art. 3 (regime degli interessi):

«1. Nelle operazioni indicate dall'art. 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre altri interessi, salvo quelli di mora.

*2. **Agli interessi di mora si applicano le disposizioni del codice civile**»*

Sul punto la Cassazione ha sempre evidenziato (cfr. Cass. 11400/14):

«il debito per interessi (si tratti di interessi compensativi, corrispettivi o moratori ed anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II c.c., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura»

Il diritto: anatocismo e ammortamento alla francese

Seconda questione: esiste anatocismo nel piano di ammortamento alla francese?

La giurisprudenza è pressoché compatta nel negare l'esistenza di anatocismo nell'ammortamento alla francese.

Si contano solo QUATTRO sentenze difformi:

1. Tribunale di Bari, sez. dist. Rutigliano, 29/10/2008;
2. Trib. Larino (CB) 3/5/2012;
3. Trib. Ferrara 5/12/2013;
4. Trib. Isernia 28/07/2014.

Matematica 1: l'ammortamento alla francese

Tra le condizioni economiche che definiscono un finanziamento a rimborso rateale una delle principali è la **tipologia del piano di rimborso (cd. ammortamento)**.

L'ammortamento definisce la modalità di restituzione del prestito e deve identificare 3 grandezze, tra loro interrelate:

rata quota capitale quota interessi

Il rapporto tra le tre grandezze è univocamente individuato dalla cd. '**condizione di chiusura**', che può essere:

- Elementare: $\text{somma quote capitali} = \text{prestito iniziale}$
- Iniziale: $\text{valore attuale (alla stipula) rate} = \text{prestito iniziale}$
- Finale: $\text{montante rate a data finale} = \text{montante prestito}$

Matematica 1: l'ammortamento alla francese

Consideriamo un finanziamento 'banale':

- prestito: € 100.000
- Tasso nominale (TAN): 10%
- Rate: 2 rate annuali

e sviluppiamo il piano di rimborso secondo due differenti tipologie di ammortamento:

- all'**italiana** (quota capitale costante)
- alla **francese** (rata costante)

Matematica 1: l'ammortamento alla francese

AMMORTAMENTO ALL'ITALIANA

Condizione di chiusura: quote capitali costanti di importo totale pari al prestito
Quota capitale = $\text{Prestito} / n \text{ rate} = 100.000 / 2 = 50.000$

scadenza	rata	quota interessi	quota capitale	Debito residuo
0				100.000
1	60.000	10.000	50.000	50.000
2	55.000	5.000	50.000	0
TOTALI:	115.000	15.000	100.000	

Il totale degli interessi ammonta ad € 15.000.

Matematica 1: l'ammortamento alla francese

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

Condizione di chiusura: valore attuale rate = prestito

$$\text{Prestito} = \text{Rata} / (1 + i) + \text{Rata} / (1 + i)^2$$

$$\text{Rata} = \text{Prestito} \times i / (1 - (1 + i)^{-2})$$

scadenza	rata	quota interessi	quota capitale	Debito residuo
0				100.000
1	57.619	10.000	47.619	52.381
2	57.619	5.238	52.381	0
TOTALI:	115.238	15.238	100.000	

Totale interessi € 15.238 > € 15.000 (ammort. italiano)

La causa è una restituzione del capitale più 'lenta'

Una volta calcolata la rata (con formula di capitalizzazione composta) le quote interessi sono comunque calcolate sul debito residuo in linea capitale: non c'è (apparentemente) calcolo di interessi su interessi

Il diritto: anatocismo e ammortamento alla francese

Tra le innumerevoli sentenze che si sono pronunciate per l'assenza di anatocismo nell'ammortamento alla francese:

- *«il metodo di ammortamento c.d. alla francese (in cui la quota capitale aumenta progressivamente mentre la quota interessi decresce) non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva»*
- *«deve escludersi che nell'ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere e si avrebbe "interesse composto" soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale»*

Il diritto: anatocismo e ammortamento alla francese

Segnalo:

- Trib. Milano 30/10/2013, con **CTU della prof.ssa Beccacece** (Univ. Bocconi Milano)
- Trib. Salerno 30/01/15 e Trib. Verona 24/03/15: condanne per **lite temeraria**
- Trib. Verona 24/03/15, 27/04/16 e 7/07/16: «*anatocismo concettualmente non configurabile, per la inesistenza di un interesse 'scaduto' sul quale calcolare l'interesse composto*»

Matematica 2: l'ammortamento alla francese

Ma è proprio così scontato che nell'ammortamento alla francese gli interessi si calcolino unicamente sul debito residuo?

Il regime finanziario dell'interesse composto (con cui viene calcolata la rata fissa dell'ammortamento francese) gode della proprietà della scindibilità



Questo vuol dire che è possibile scindere il finanziamento erogato in ammortamento “alla francese” in tanti finanziamenti di importo inferiore (ognuno pari al valore attuale di ciascuna rata) ottenendo lo stesso risultato complessivo

Matematica 2: l'ammortamento alla francese

Nell'esempio di prima, il prestito di € 100.000 al 10% veniva restituito con due rate annuali di € 57.169. La 'condizione di chiusura' era:

$$\begin{aligned}\text{Prestito} &= \text{Rata} / (1 + i) + \text{Rata} / (1 + i)^2 \\ 100.000 &= 57.169 / (1+10\%) + 57.169 / (1+10\%)^2 \\ \mathbf{100.000} &= \mathbf{52.381} + \mathbf{47.619}\end{aligned}$$

Per la proprietà di scindibilità, il prestito originario è equivalente alla seguente combinazione di 'sottofinanziamenti':

I DUE PRESTITI EQUIVALENTI			
Prestito	Importo	Restituzione anno 1	Restituzione anno 2
1	52.381	57.619	0
2	47.619	0	57.619
TOTALI:	100.000	57.619	57.619

Matematica 2: l'ammortamento alla francese

IL PRIMO PRESTITO

scadenza	rata	quota interessi	quota capitale	Debito residuo
0				52.381
1	57.619	5.238	52.381	0
2	0	0	0	0
TOTALI:	57.619	5.238	52.381	

IL SECONDO PRESTITO

scadenza	rata	quota interessi	quota capitale	Debito residuo
0				47.619
1	0	4.761	-4.761	52.381
2	57.619	5.238	52.381	0
TOTALI:	57.619	10.000	47.691	

Gli interessi del secondo periodo sono pari al 10% del capitale (€ 47.619) + *il 10% degli interessi non versati nel primo periodo e 'diventati' capitale (€ 4.761)*: $4.761 + 476 = 5.238$

Il diritto incontrerà mai la matematica?

Punto di vista del giurista: una volta stabilito ex ante (pattuito) l'importo della rata, se nel concreto sviluppo dei calcoli la quota interessi è sempre computata sul solo capitale residuo, non ci può essere anatocismo

Punto di vista del matematico: il regime di capitalizzazione composta con cui si determina la rata rende il finanziamento equivalente a una serie di finanziamenti minori in cui l'effetto anatocistico è palese: anche il finanziamento unitario, che produce esattamente gli stessi flussi dei finanziamenti anatocistici, deve essere affetto da anatocismo.

Il concetto di '**finanziamento equivalente**' rileva in diritto?

Le contestazioni possibili (1)

L'applicazione della mora alle rate scadute tra 1/01/2014 e 10/10/16 è frequente (utile) strumento di opposizione a Decreto Ingiuntivo

Per il periodo compreso tra 1/01/2014 e 1/10/2016, se la Banca ha applicato interessi di mora sull'intera rata scaduta, si ha:

1. anatocismo illegittimo
2. probabile usura 'sopravvenuta' perché il tasso di mora applicato sull'intera rata dalla Banca, ove rapportato alla sola quota capitale, ascende facilmente a tasso usurario

Le contestazioni possibili (2)

Se non è specificata la tipologia di ammortamento (il contratto non indica «alla francese» o «a rate costanti» o non fa riferimento al piano di ammortamento allegato) **il contratto è passibile di indeterminatezza semplicemente perché è possibile sviluppare più piani di rimborso alternativi**



Tasso legale ex art. 1284 c.c. (Trib. Milano 30/10/13)

Le contestazioni possibili (3)

E' (forse) possibile cercare di convincere il CTU (prima del Giudice) che il finanziamento è scindibile, nei flussi, in sottofinanziamenti che evidenziano anatocismo.

In tal caso si può richiedere la **restituzione degli interessi anatocistici** come sopra determinati.

Le contestazioni impossibili

Se è specificata la tipologia di ammortamento, non ci sarà mai problema di indeterminatezza **per mancata / errata indicazione del tasso d'interesse**, perché il contratto è tenuto a specificare il TAN (tasso nominale) e l'ISC (che non dipende dalla qualificazione o meno degli interessi come anatocistici)



“In sostanza, una volta raggiunto l'accordo [1] sulla somma mutuata, [2] sul tasso, [3] sulla durata del prestito e [4] sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Roma 11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017, 5.4.2017; Trib. Monza 19.6.2017: esclusa indeterminatezza tasso ex art. 1284 cc; Trib. Milano 28.6.2017; Trib. Monza 17.8.2017)